

8/15

CONVENZIONE
per l'affidamento della fornitura domiciliare di
Ossigeno Liquido agli aventi diritto delle AA.SS.LL.
della Regione Campania

SO.RE.SA S.P.A.

~

LINDE MEDICALE S.R.L.

Lotto 5 (ASL BENEVENTO)

[Handwritten signature]

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DOMICILIARE DI OSSIGENO LIQUIDO AGLI AVENTI DIRITTO DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA

L’anno **duemilaquindici**, il giorno **20** del mese di **Aprile** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2014

E

LINDE MEDICALE S.r.L., sede legale in Arluno (MI) alla via Guido Rossa n. 3, tel. 02/90.37.35.59 - Fax 02/90.37.35.00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. REA 1772901, P.IVA 01550070617, C.F. 04411460639, in persona del dott. Massimo Di Lorenzo, nato a Portici (NA) il 31/10/1965, giusta procura speciale per Notar dott. Umberto Ajello di Milano del 25.03.2015, Rep. 59.350, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l’art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell’art. 1 della L.R. 4/2011, successivamente sostituito dall’art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: “la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell’articolo 3, comma 34 e dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”.
- b) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 155, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- c) che nell’ambito della presente Convenzione si intende per:



- **Amministrazione Contraente o Amministrazione:** le Aziende Sanitarie Locali operanti nell'ambito del SSR della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Atto di adesione;
 - **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - **Atto di adesione:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Tecnico) e nell'Atto di adesione. Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore;
 - **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - **Lotto:** comprende il quantitativo e l'importo complessivo delle prestazioni, che il Fornitore è tenuto ad eseguire a favore delle Amministrazioni contraenti;
 - **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- d) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno Soresa, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordini di Fornitura emessi dalle Aziende sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- e) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Atto di adesione; nei predetti Atti di adesione saranno indicati i quantitativi della fornitura richiesta;
- f) che Soresa, in esecuzione dei compiti assegnati dalla Regione Campania, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura domiciliare di ossigeno liquido agli aventi diritto delle AA.SS.LL. della Regione Campania attraverso una procedura aperta indetta con **Determina del Direttore Generale Soresa spa n. 168 del 19/06/2014**;
- g) che, con **Determina del Direttore Generale Soresa spa n. 30 del 02/03/2015**, il Fornitore è risultato aggiudicatario del **Lotto n. 5 (ASL Benevento)** della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Soresa e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
- h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e le relative Appendici, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli



elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- j) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Atto di adesione;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico) e relativi allegati;*
- *l'Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore);*
- *l'Allegato "C" (Offerta economica).*

Art. 2 - Disciplina Applicabile e Criterio di Prevalenza

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati:

- a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

i singoli contratti attuativi sono regolati anche:

dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per



il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio della Soresa, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare la **fornitura domiciliare di ossigeno liquido agli aventi diritto delle AA.SS.LL. della Regione Campania** secondo le modalità di cui al **Lotto n. 5** a favore delle Amministrazioni contraenti:

LOTTO	CIG	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA' ANNUALE	QUANTITA' TRIENNALE	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO TRIENNALE
5	581824252F	ASL BENEVENTO	MC	357.094	1.071.282	€ 1,78000	€ 1.906.881,96

tutto ciò va prestato nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti mediante le procedure di arruolamento previste dal Capitolato, sino alla concorrenza del valore indicato nei rispettivi Atti di adesione.

2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dei Contratti di Fornitura, si esaurisca il quantitativo oggetto del contratto, il Fornitore, previa richiesta dell'Amministrazione Contraente, ha l'obbligo di prestare alle medesime condizioni della Convenzione, la fornitura oggetto del contratto fino a concorrenza di un importo aggiuntivo pari al 20% del valore triennale.

3. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori condizioni contenute nelle prescrizioni mediche, purché non in contrasto con le condizioni contenute nei documenti di gara.



4. Le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto con quanto specificato dall'Amministrazione contraente nell'Atto di adesione e nei successivi atti, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

Art. 4 - Adesione alla Convenzione

1. Al fine di poter utilizzare la Convenzione, le Amministrazioni dovranno trasmettere a Soresa il provvedimento amministrativo di adesione sul quale Soresa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.

2. Per poter acquistare attraverso la Convenzione, le Amministrazioni, preventivamente autorizzate da Soresa, devono adottare l'Atto di adesione, a mezzo del quale individuano i quantitativi da approvvisionare, designano il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010, e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore (corredato del nulla osta di Soresa di cui al precedente comma 1) e a Soresa. Trascorsi 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, le Amministrazioni potranno avviare la fornitura/servizio.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Art. 5 - Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1. **La presente Convenzione ha una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa.** La Convenzione s'intenderà comunque esaurita, anche prima del termine di scadenza, qualora sia stato raggiunto il valore complessivo che ammonta a € **1.906.881,96** come da offerta presentata dal Fornitore.

2. Per durata della Convenzione s'intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l'Atto di adesione alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei relativi contratti di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.

3. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia della Convenzione o di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio in oggetto, nelle more del successivo affidamento.

4. **La durata dei singoli contratti di fornitura è triennale con decorrenza dalla data dell'emissione dell'atto di adesione.**

5. L'importo dei singoli contratti è determinato dai quantitativi indicati nei rispettivi Atti di adesione e dai prezzi unitari riportati in offerta economica.



Art. 6 - Obblighi Generali del Fornitore

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura/servizio per i quali abbia ricevuto preventivamente Atti di adesione corredati di nulla osta di Soresa e comunque i cui importi non siano eccedenti il valore complessivo dei suddetti Atti.
2. Le attività propedeutiche per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dei Contratti, dovranno comunque essere concordate con il Direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP delle Amministrazioni stesse.
3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura della presente Convenzione è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) comunicare tempestivamente alla Soresa e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - e) non opporre alla Soresa e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - f) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Soresa, per quanto di loro competenza.
8. Il Fornitore si obbliga a:



- (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Soresa, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle Forniture di cui alla Convenzione;
 - (b) prestare le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati da ciascuna Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alle Amministrazioni contraenti ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
10. Il Fornitore è tenuto a inviare alle Amministrazioni contraenti, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
11. Il Fornitore si obbliga a:
- (a) prestare le forniture oggetto di Convenzione nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti nel Capitolato Tecnico e, ove migliorativi, nell'Offerta; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - (b) manlevare e tenere indenne Soresa nonché le Amministrazioni Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai difetti dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto della Convenzione.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Soresa e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione;

Art. 7 - Condizioni Generali della Convenzione

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Le Amministrazioni Contraenti emettono il certificato di verifica di conformità relativamente di cui all'art. 322 D.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306 D.P.R. n. 207/2010.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

Art. 8 - Verifiche e Monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a valutare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei



Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di eventuali verifiche.

2. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

3. Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto della Convenzione é effettuato dalla Soresa mediante l'uso di strumenti di "Information Technology"; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare il Fornitore è tenuto all'invio periodico di informazioni, secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

4. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Soresa, tramite accesso diretto telematico o trasmissione a mezzo posta elettronica o invio su supporto informativo affidabile (CDROM, DVD), i dati relativi alle forniture e ai livelli di servizio effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Soresa l'effettuazione di verifiche in merito.

Art. 9 - Corrispettivi, Fatturazioni e Pagamenti

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per periodo di competenza sono calcolati per la fornitura del servizio in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente;

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;

3. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura;

4. Ai sensi del decreto commissariale n. 90 del 09/08/2013 Soresa, quale Centrale di pagamento, procede ai pagamenti dei fornitori con i quali le aziende sanitarie hanno stipulato i relativi contratti.

I pagamenti saranno accreditati sui seguenti conti correnti:

• **Codice IBAN IT 44 E0310 4205 00000000770005 intestato alla Linde Medicale srl;**

Il Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto a SORESA.




Art. 10 - Deroga all'eccezione di Inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art. 11 - Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo 11 del Capitolato Tecnico *"Livelli di servizio e calcolo delle penali"*.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e al Capitolato tecnico. In tal caso le Amministrazioni contraenti o Soresa applicheranno al Fornitore la penale sino alla data in cui la fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento; la conclusione del procedimento viene comunicata dall'Amministrazione contraente a Soresa.
4. In caso di inadempimento di prestazioni cui il fornitore è tenuto nei confronti di Soresa, la contestazione viene fatta da quest'ultima. Il procedimento di contestazione si svolgerà secondo le modalità indicate nel comma precedente.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o della Soresa a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Nell'ambito del Contratto è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Prima di procedere alla escussione della cauzione definitiva a titolo di penale per inadempimento contrattuale, le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. Ove cio' non sia possibile potranno avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.



Art. 12 - Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 13 - Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore consegnerà la cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione Contraente entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto di adesione, rilasciata secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. La mancata presentazione nei termini previsti comporta risoluzione della Convenzione.
2. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso dall'Amministrazione contraente con cadenza annuale.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione delle singole prestazioni.
4. In particolare, la cauzione prestata in favore dell'Amministrazione Contraente garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Art. 14 - Risoluzione

1. La risoluzione del contratto comporta l'automatica risoluzione della Convenzione stipulata con Soresa qualora ancora vigente. In tale caso l'Amministrazione contraente avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- f) applicazione di penali per un importo complessivo oltre la quota massima stabilita al precedente articolo 11 comma 7 "Penali" della presente Convenzione;
- g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.

3. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. L'Amministrazione contraente procede alla risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo laddove in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.

Art. 15 - Recesso

1. La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. mutamenti di carattere organizzativo riguardanti Soresa.

Si conviene che per giusta causa sussiste, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie nella quale venga meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa,

anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

3. La Soresa e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

4. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Art. 16 - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù della fornitura oggetto della Convenzione e dei Contratti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, deve essere in possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia, a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata del Contratto di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività dei singoli Contratti. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'utenza della fornitura oggetto dell'appalto, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui ai singoli Contratti. Le garanzie minime che la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare sono le seguenti:

- responsabilità civile verso terzi, massimale di € 5.000.000,00
- con limite per persona di € 1.000.000,00

Pertanto, prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia conforme del contratto di assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all'intero periodo contrattuale; tale documentazione dovrà essere allegata al contratto stipulato. Qualora il Fornitore, per qualsiasi motivo, non sia più in possesso della copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione a titolo di penale della cauzione prestata fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.



Art. 17 - Subappalto

Il Fornitore:

- non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione;

Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
-

In caso di subappalto previamente autorizzato:

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso l'Amministrazione Contraente interessata, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.



Art. 18 - Responsabili

1. Il dott. Massimo Di Lorenzo, Responsabile del Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della Soresa e delle Amministrazioni, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. L'Avv. Gianmarco Massa, Responsabile della Convenzione per conto di Soresa, è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e delle Amministrazioni contraenti e svolge tutti i compiti e funzioni previsti quali:
 - Verificare la corretta esecuzione della convenzione anche disponendo verifiche e ispezioni sia di routine che a campione sulla corretta esecuzione dei contratti;
 - Proporre la risoluzione e/o la revoca della Convenzione al Direttore Generale di Soresa;
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento della conclusione del singolo Contratto:
 - alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010;
 - alla eventuale nomina del Direttore dell'esecuzione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010;

Art. 19 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della



Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Soresa di incamerare la cauzione prestata.

Art. 20 - Trattamento dei Dati Personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Contratti - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti aderendo alla Convenzione acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Soresa da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.soresa.it.
3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a Soresa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 21 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Fornitore:

- a. ha l'obbligo di comunicare alle Amministrazioni contraenti e a Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e



sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, dovrà essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante



automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di comprovate lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 23 - Modifiche migliorative dei prodotti

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare alle Amministrazioni l'evoluzione migliorativa dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire i prodotti oggetto della Convenzione senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche migliorative. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità da parte dell'Amministrazione contraente del nuovo prodotto offerto, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art. 24 - Fuori Produzione

1. Il Fornitore potrà non fornire un articolo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertata mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione contraente:
 - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore,
(in alternativa)
 - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre all'Amministrazione contraente un prodotto in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni.

Al riguardo l'Amministrazione contraente verificherà la conformità del prodotto proposto in sostituzione alle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto da sostituire.

2. L'Amministrazione contraente si pronuncia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, di fuori produzione. Entro tale termine l'Amministrazione si potrà approvvigionare presso un terzo fornitore addebitando la maggiore spesa sul fornitore del prodotto fuori produzione

3. All'esito positivo della verifica l'Amministrazione autorizzerà la sostituzione del prodotto dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità pari o migliorative rispetto a quello sostituito.



Art. 25 - Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 26 - Clausola Finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.


SO.RE.SA. S.p.A.

Ing. Renato Di Donna



LINDE MEDICALE S.R.L.

Dott. Massimo Di Lorenzo




Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione: Articolo 3 (Oggetto della Convenzione); Articolo 4 (Adesione alla Convenzione); Articolo 5 (Art. Durata, Ammontare della Convenzione e dei Contratti di Fornitura); Articolo 6 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 7 (Condizioni Generali della Convenzione); Articolo 8 (Verifiche e Monitoraggio); Articolo 9 (Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti); Articolo 10 (Deroga all'eccezione di inadempimento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 13 (Cauzione Definitiva); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Subappalto); Articolo 19 (Trasparenza); Articolo 20 Trattamento dei Dati Personali; Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 22 (adempimenti del fornitore derivanti dal protocollo di legalità) Articolo 23 (modifiche migliorative prodotti) Articolo 24 (Fuori produzione) Articolo 25 (Foro competente).

LINDE MEDICALE S.R.L.

Dott. Massimo Di Lorenzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Di Lorenzo", is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura domiciliare di ossigeno liquido agli aventi diritto delle AA.SS.LL. della Regione Campania

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Premessa

Il presente Capitolato disciplina la fornitura del servizio di ossigeno liquido domiciliare da destinarsi ai pazienti delle strutture AA.SS.LL. della Regione Campania .

Qualora, nel corso della validità dei Contratti di fornitura, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, distribuzione, trasporto, immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente al prodotto oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformarsi alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Art. 2 - Oggetto

Oggetto dell'appalto è la fornitura dell'ossigeno allo stato liquido presso il domicilio dell'assistito mediante contenitori criogenici e la fornitura di dispositivi accessori e necessari (anche di tipo monouso) per la somministrazione del prodotto medicinale ai pazienti, quali contenitori, mascherine, cannule, umidificatori, riduttori di pressione, pulsossimetri, etc.

La fornitura prevede inoltre i seguenti servizi strettamente connessi alla fornitura dei contenitori criogenici per la terapia domiciliare, descritti all'art.5 del presente documento,:

- servizio di consegna, installazione
- servizio di assistenza e manutenzione;
- servizio di "call center";
- messa a disposizione di un database informativo;
- indagini di *customer satisfaction*.

Art. 3 - Quantitativi stimati

La fornitura in oggetto è suddivisa in lotti territoriali corrispondenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania.

Di seguito si riporta nel dettaglio il numero degli assistiti ed il consumo stimato in m³ per i lotti individuati:

<u>Lotto</u>	<u>Aziende Sanitarie</u>	<u>Pazienti in ossigenoterapia domiciliare</u>	<u>Consumo annuo stimato in m³</u>
1	Asl Napoli 1 centro	2.029	1.290.239
2	Asl Napoli 2 nord	1.422	904.389
3	Asl Napoli 3 sud	1.344	854.728
4	Avellino	1.096	697.002
5	Asl Benevento	561	357.094
6	Asl Caserta	1.489	947.368
7	Asl Salerno	2.159	1.373.482

Si precisa che i suddetti dati non sono vincolanti per la Stazione Appaltante e per le Amministrazioni aggiudicatrici, essendo forniti a titolo informativo per consentire alle ditte partecipanti di avere una maggiore conoscenza del contesto nel quale dovrà essere erogato il servizio.

I consumi indicati in via del tutto presuntiva potranno subire, in considerazione delle reali esigenze delle Aziende Sanitarie variazioni in diminuzione o in aumento, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

Art. 4 - Condizioni generali della fornitura

I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto.

L'ossigeno liquido offerto deve avere le seguenti caratteristiche:

- autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) rilasciata dall'AIFA;

Le aziende non titolari di (A.I.C.) dovranno essere in regola con quanto previsto all'art. 100 del D. Lg.vo 219/2006

4.1 Contenitore criogenico di ossigeno liquido (unità base UB)

Per la fornitura dell'ossigeno liquido, la Ditta aggiudicataria fornirà in comodato d'uso, a ogni paziente un **contenitore criogenico** provvisto di:

- *base carrellata* per gli spostamenti ;
- *indicatore di livello*: per la visualizzazione del quantitativo di ossigeno liquido residuo;
- *indicatori selettori di flusso*: sistema di gassificazione dell'ossigeno liquido tali da garantire flussi regolabili da 0,25 a 6 lt/minuto; la Ditta aggiudicataria deve comunque garantire la fornitura di contenitori che permettano l'erogazione di alti flussi, corrispondenti a 10-15 lt/minuto;
- dispositivo per consentire il riempimento del contenitore criogenico trasportabile (stroller);
- *valvole di sicurezza* rispondenti alla normativa vigente;
- *targhette*, conformi alla normativa vigente, atte a garantire la tracciabilità del contenitore e del farmaco in esso contenuto nonché la conformità dei dispositivi medici collegati;

I contenitori devono essere nuovi oppure revisionati e sanificati con procedure dichiarate e documentate, in ottimo stato e perfettamente funzionanti.

4.2 Contenitore criogenico di ossigeno liquido trasportabile (stroller)

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare, in comodato d'uso, unitamente al contenitore criogenico di base, anche un **contenitore trasportabile (Unità trasportabile UP)**, ricaricabile, tramite semplici e pratiche procedure, direttamente dal contenitore di base, provvisto di:

- *indicatori selettori di flusso*: sistema di erogazione in grado di assicurare flussi regolabili da 0,25 a 6 lt/minuto;
- *indicatore di livello*: per la visualizzazione del quantitativo di ossigeno liquido residuo;
- *capacità* da 0,5 a 2 lt;
- *peso* a pieno carico non superiore a 5,5 kg;
- *valvole di sicurezza* rispondenti alla normativa vigente;
- *opportuno sistema* per il trasporto a spalla;
- *etichetta adesiva* con le istruzioni in lingua italiana per la ricarica;
- *targhette* riportanti dati funzionali alla tracciabilità del contenitore trasportabile.

4.3 Materiale di consumo

I prodotti consumabili compresi nella fornitura del servizio in oggetto e i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all'atto della fornitura, devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 in attuazione della Direttiva 93/42 e successive modifiche ed integrazioni) e devono essere certificati "latex free".

La Ditta dovrà provvedere a fornire a suo carico i materiali di consumo nelle seguenti quantità minime annuali per paziente, facendosi carico di ulteriori forniture nelle quantità massime indicate in parentesi, qualora gli stessi risultassero insufficienti/usurati per qualsiasi circostanza che renda impossibile il regolare svolgimento della terapia, entro le 24 ore dalla richiesta:

- n. 2 umidificatori/gorgogliatori anno;
- n. 2 prolunghe da 5 o 10 mt. ;
- n. 12 cannule nasali o in alternativa 4 maschere oro-nasali;
- n. 3 maschere per tracheostomia o ad alta concentrazione di FIO₂ o di tipo Venturi, su specifica prescrizione medica.
- Per i pazienti ipossiemicici in ossigeno terapia con ossigeno liquido con flusso superiore a 5L/Min per 24 ore die deve essere fornito, qualora il centro prescrittore ne faccia richiesta, il pulsossimetro portatile

In ogni caso, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare ulteriore fornitura di materiale di consumo necessarie per assicurare la terapia al paziente.

Art. 5 - Caratteristiche del servizio

Il servizio di assistenza ai pazienti in ossigenoterapia dovrà essere fornito al domicilio dei malati affetti da insufficienza respiratoria cronica, come da diagnosi e prescrizione dei centri autorizzati dalla Regione Campania d'intesa con il competente Servizio distrettuale dell'ASL.

Il servizio sarà attivato dagli uffici preposti delle AA.SSLL che comunicheranno al fornitore tutti i dati necessari all'attivazione dello stesso.



Nella fase di avvio dell'appalto la Ditta prenderà in carico gli utenti del servizio a seguito di consegna degli elenchi da parte delle AA.SSLL e avvierà il servizio a regime secondo la tempistica definita all'art.6 del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria deve garantire i seguenti servizi strettamente correlati all'assistenza di tali pazienti in terapia domiciliare:

5.1 – Servizio di consegna domiciliare e installazione

Nell'ambito del lotto del quale l'operatore economico è risultato aggiudicatario, la consegna della fornitura all'assistito dovrà essere effettuata dalla Ditta direttamente al domicilio dei pazienti, qualunque sia la loro localizzazione geografica nell'ambito territoriale della ASL, nel rispetto di quanto previsto dalle ADR 2003, direttiva 45/2012/UE relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Una volta a regime (secondo le modalità descritte all'art.6 del presente Capitolato), le consegne dovranno avvenire sulla base del piano terapeutico dei singoli pazienti, già arruolati negli elenchi trasmessi alla Ditta da parte delle Aziende Sanitarie.

Per i nuovi pazienti, non inseriti negli elenchi all'avvio del servizio, la prima consegna deve avvenire esclusivamente su indicazione ed autorizzazione scritta o inviata con modalità web del competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria, su diagnosi e prescrizione dei centri autorizzati dalla Regione Campania, entro 24 ore solari dalla richiesta, fatte salve condizioni di eccezionale urgenza, da assolvere con la massima sollecitudine (entro 8 ore solari).

In condizioni di eccezionale urgenza (es. prossimità di giorni o periodi festivi) l'attivazione del servizio può essere fatta direttamente da parte del centro specialistico autorizzato dalla Regione Campania che provvederà ad inviare il piano terapeutico all'aggiudicatario; anche in tale evenienza la prima consegna deve avvenire con la massima sollecitudine (entro 8 ore solari).

L'aggiudicatario trasmetterà il primo giorno lavorativo utile al competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria la documentazione relativa alla attivazione urgente del servizio da parte del centro specialistico autorizzato dalla Regione Campania ;

Successivamente le consegne avverranno automaticamente da parte della Ditta sulla base del consumo prescritto o in casi di emergenza, su richiesta dell'assistito o di un familiare attraverso il servizio di call center messo a disposizione da parte della Ditta aggiudicataria entro 8 ore dalla chiamata.

La Ditta deve garantire la tempestività delle consegne, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente.

La consegna al domicilio del paziente deve essere effettuata, qualunque sia la sua ubicazione geografica limitatamente al territorio nazionale (località di villeggiatura e/o di convalescenza).

La Ditta non potrà accampare alcuna pretesa per consegne in "situazioni estreme" (es. installazioni in centri storici, in abitazioni non munite di ascensori, nelle isole ecc.);

La consegna deve avvenire nel rispetto della privacy dell'utente.

Le apparecchiature e i loro accessori saranno installati, sotto la cura e la responsabilità dell'aggiudicatario, al domicilio del paziente, secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale.

Per domicilio si intende il luogo in cui il paziente risiede, sia esso l'effettiva abitazione o altro luogo indicato dal paziente stesso, secondo la prescrizione ed il progetto di domiciliazione individuale.

Le dotazioni, l'installazione e il trasporto delle apparecchiature e dei materiali necessari sono a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della prima consegna o per subentro nell'appalto, la Ditta aggiudicataria deve:

- visionare i locali in cui verranno installate le apparecchiature per verificarne l'idoneità e in caso di locali non adeguati la Ditta non procederà all'installazione e ne darà immediata comunicazione al Servizio Competente delle AA.SSLL che adotteranno gli opportuni interventi per assicurare comunque il trattamento al paziente. Anche nella eccezionale eventualità di consegna in luogo diverso dal domicilio del paziente, l'aggiudicatario non potrà esimersi dall'effettuare la verifica degli ambienti;
- istruire il paziente o un suo familiare con particolare riguardo:
 - al corretto uso del dispositivo/attrezzatura,
 - al rispetto alle norme di sicurezza e le precauzioni da adottare in presenza di gas medicinali,
 - alla corretta ricarica dei contenitori portatili,
 - all'osservanza delle procedure d'emergenza,
 - al rispetto delle norme di sicurezza elettrica ed in materia di dispositivi medici con la precisazione della normativa di riferimento,
 - alla modalità di chiamata del tecnico per interventi sui dispositivi/attrezzature. A tal fine dovrà essere predisposta e rilasciata all'utenza apposita brochure ove siano indicati: la Ditta erogatrice del servizio con i relativi recapiti e riferimenti, il nome del tecnico di riferimento ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza continuativa (numero cui dovrà rispondere un operatore competente e qualificato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno);
- consegnare:

- il manuale d'uso e di assistenza in lingua italiana, nonché la certificazione di rispondenza alle normative vigenti,
- un modello riportante le raccomandazioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 16/02/2006 che si riportano di seguito:
 - a) Seguire scrupolosamente le istruzioni del fornitore di ossigeno liquido;
 - b) Non fumare mentre si usa uno dei due dispositivi;
 - c) Non usare e non riporre la UB e la UP a meno di un metro e mezzo da apparecchi elettrici;
 - d) Non usare e non riporre la UB e la UP in luoghi dove sono presenti sostanze combustibili come olii, lubrificanti, spray contenenti propellenti, lozioni o solventi;
 - e) Tenere la UB e la UP in luogo ben ventilato;
 - f) Qualora si verificasse un rovesciamento, rimettere l'apparecchio, immediatamente ma con cautela, in posizione verticale e contattare il fornitore;
 - g) In caso si verificasse perdita di ossigeno, allontanarsi e chiamare il fornitore;
 - h) Non toccare le parti ghiacciate dei dispositivi;
 - i) Utilizzare la UP solo quando si decide di spostarsi al di fuori della propria abitazione e, terminato il suo utilizzo, riporla in posizione verticale, su una superficie piana e pulita e MAI agganciata alla UB;
 - j) Agganciare la UP alla UB solo per effettuare le operazioni di riempimento della UP;
 - k) Spegnerne sempre la UB e la UP quando non sono in uso;
 - l) Non utilizzare mai la Unità Portatile (UP) per la ossigenoterapia se questa è collegata alla Unità Base (UB);
 - m) Non effettuare mai operazioni di ricarica della UP dalla UB durante l'ossigenoterapia;
 - n) Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'uso fornite dai fabbricanti dei dispositivi e riportate nei manuali delle istruzioni per l'uso.
- una scheda che riepiloghi i doveri della persona in ossigenoterapia o di un suo familiare/ care giver, che sono di seguito elencati:
 - a) la tenuta degli utenti al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature,
 - b) l'assunzione della responsabilità dei danni provocati alle stesse, causate da incuria o dolo,

- c) l'obbligo di avvertire immediatamente il competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria in caso di ricovero ospedaliero o decesso,
- d) l'obbligo di avvertire preventivamente circa il trasferimento temporaneo del paziente,
- e) accertarsi che il dispositivo sia impostato con i parametri prescritti dal medico specialista dei centri autorizzati dalla Regione Campania o da altre Regioni . Ogni successiva modifica potrà essere effettuata solo ed esclusivamente previa formale indicazione del competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria.

L'esecuzione di tutte le predette operazioni deve essere riportata in un verbale di prima consegna, redatto in 2 copie, sottoscritto dal paziente/care giver, di cui una copia deve essere consegnata al paziente/care giver e l'altra trasmessa al competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria.

Al momento della consegna del dispositivo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad acquisire sul D.D.T. la firma per ricevuta dell'assistito/care giver. Sul D.D.T. dovrà essere riportato:

- nominativo dell'assistito;
- indirizzo e recapiti telefonici;
- descrizione e quantità dei prodotti; per il gas medicale sia in metri cubi che in numero di confezioni;
- tipologia e quantità dei contenitori;
- data e orario della consegna
- matricola del contenitore;
- lotto del medicinale;

L'assistito/care giver, al momento della consegna effettua direttamente il controllo sui prodotti consegnati annotando eventuali difformità; la firma per ricevuta non impegna comunque la Azienda Sanitaria che pertanto si riserverà il diritto di osservazioni/contestazioni anche successive alla consegna.

Il D.D.T. dovrà essere redatto in triplice copia di cui:

- una resterà all'assistito;
- una verrà conservata dal fornitore; la copia del fornitore dovrà essere resa disponibile "on line" in formato pdf dal giorno successivo a quello della consegna in modo che l'Azienda Sanitaria possa prenderne visione anche ai fini del rispetto della tempistica di cui al punto 5.1.;
- una verrà inviata alla Azienda Sanitaria unitamente alla fattura.

Al termine della fornitura, per fine contratto e/o cessazione della terapia, la Ditta aggiudicataria provvederà, assumendosene interamente il costo, al ritiro dei dispositivi e del materiale di consumo non utilizzato.

Il servizio domiciliare di fornitura dell'ossigeno liquido prevede il sistema di sostituzione del contenitore base "pieno per vuoto". In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i contenitori pieni e contestualmente ritirare quelli vuoti, gestendo il rifornimento sul principio del calcolo del consumo in funzione della prescrizione medica specialistica; non dovranno mai trovarsi più contenitori di ossigeno liquido per singolo paziente salvo specifica autorizzazione da parte del competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria. In nessun caso l'utilizzo di più contenitori per singolo paziente, anche se autorizzati, potrà dare adito ad un ulteriore costo rispetto a quella determinato da quanto previsto dalla prescrizione medica specialistica.

La Ditta è comunque tenuta a notificare al competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria ogni variazione che intervenga a seguito dell'attivazione del servizio (sospensioni, ricoveri, trasferimenti, ecc.).

Il competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria, acquisita la documentazione relativa alle menzionate fattispecie autorizzerà la Ditta aggiudicataria all'interruzione/trasferimento, della fornitura.

5.2 – Servizio di assistenza tecnica

Le apparecchiature oggetto del presente capitolato sono concesse dall'aggiudicatario in noleggio "full risk" all'ASL.

L'aggiudicatario deve garantire un servizio di reperibilità continuativa per 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno; a tale scopo l'aggiudicatario è obbligato a fornire agli assistiti il proprio recapito telefonico ed a garantire la presenza di un operatore addetto alla ricezione delle chiamate; **non è ammesso l'utilizzo di segreterie telefoniche.**

L'aggiudicatario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al collaudo periodico di tutte le apparecchiature.

Dovranno essere garantite un minimo di TRE visite annuali per il controllo delle apparecchiature fornite a pazienti. La Ditta aggiudicataria fornirà mensilmente (anche se negativo) allegandolo alla fatturazione, l'elenco dei pazienti visitati, con l'obbligo di evidenziare quelli che fossero risultati non rintracciabili/deceduti.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire in tutto o in parte le attrezzature che per difetto o per deterioramento si rilevassero non più efficienti, entro 24 ore per interventi non urgenti ed entro 12 ore per chiamate urgenti.

Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso.

Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente che ne conserverà copia, mentre l'aggiudicatario conserverà l'originale e lo renderà disponibile all'ASL per eventuali controlli.

Deve inoltre essere fornito un adeguato servizio di pulizia e disinfezione delle apparecchiature fornite oggetto del presente capitolato. Su tutte le apparecchiature dovrà essere apposta segnalazione tramite etichetta o similari che garantiscano l'immediata verifica della stessa.

5.3 – Servizio di “call center”

La Ditta metterà a disposizione dell'Azienda Sanitaria e degli utenti un apposito “call center” (numero verde) con funzione di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura/Esecuzione.

Il servizio del “call center” dovrà essere garantito per tutti i giorni dell'anno (365 gg.), 24 ore su 24, a garanzia della tempestività delle prestazioni, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensioni né carenze. È compito specifico del “call center” il trattamento e la soluzione di eventuali emergenze che dovessero essere segnalate dai competenti Servizi distrettuali delle Aziende Sanitarie e/o direttamente dagli utenti del servizio. La risposta dovrà avvenire tramite operatore e non tramite sistemi di segreteria, al fine di garantire in condizioni di emergenza la certezza di intervento tempestivo.

L' Azienda Sanitaria si riserva di verificare in qualsiasi momento quanto richiesto.

L'attività del “call center” dovrà far fronte, inoltre, alle seguenti esigenze:

- richieste di chiarimento sulle modalità relative alla gestione degli Ordinativi;
- ricezione e smistamento degli Ordinativi/sospensioni/trasferimenti/terapia;
- richieste relative allo stato degli Ordinativi;
- richieste di consulenza sul servizio e sulla sua attivazione;
- richieste di evasione urgente.

5.4 – Database informativo

Entro un mese dall'adesione della Azienda Sanitaria al servizio la Ditta aggiudicataria, senza aggravio di spesa, dovrà fornire a ciascuna Azienda Sanitaria e a SoReSa l'accesso a un sistema informatizzato via web contenente i dati di esclusiva competenza, aggiornato in tempo reale per ogni attività prevista dal capitolato.

Il sistema non deve prevedere limitazioni relativamente al numero di credenziali e alle sessioni contemporanee, deve essere eventualmente compatibile con sistemi già in uso nelle Aziende Sanitarie e le modalità di collegamento e di autenticazione degli operatori dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Il sistema informativo dovrà gestire almeno le seguenti informazioni:

- numero totale dei pazienti in carico
- codice identificativo/fiscale di ogni singolo paziente
- distretto di appartenenza del paziente (ove presente)
- patologia per cui viene effettuata la prescrizione
- tipo di terapia a cui viene sottoposto il paziente
- tipo di attrezzatura consegnata
- data di attivazione, scadenza e/o di sospensione e/o di rinnovo delle prescrizioni
- data delle visite degli interventi effettuati (manutentivi)
- eventuali problemi riscontrati (es: guasti dell'apparecchiatura)
- eventuali note su:
 - centri autorizzati dalla Regione Campania;
 - mc prescritti;
 - mc e contenitori effettivamente consegnati;

Il Sistema dovrà rendere disponibili, secondo il tracciato regionale/ministeriale vigente, per tempo di rilevazione, delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta, i dati per l'invio dei flussi informativi, sia in forma mensile che in forma progressiva.

Tali dati devono essere messi a disposizione delle Aziende Sanitarie secondo accordi stipulati con le medesime, le quali potranno decidere se fare inserire alla ditta aggiudicataria anche il dato relativo al medico prescrittore.

In particolare il Fornitore dovrà produrre e fornire all'ASL i flussi informativi secondo le modalità definite dalle seguenti normative e specifiche ministeriali pubblicate sul sito web del Ministero della Salute:

- D.M. 31/07/2007 e s.m.i. Ministero della Salute “*Rilevazione delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta*”;
- Documento avente per Titolo “*SPECIFICHE FUNZIONALI DEI TRACCIATI - Flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto (DM 31 luglio 2007 e successive modifiche e integrazioni)* Agosto 2013
- documento del 5 agosto 2013 del Ministero della Salute avente per Titolo “*Linee guida per la predisposizione e la trasmissione dei file al Nsis*”

In ogni caso per qualsiasi problematica interpretativa inerente la semantica e/o il contenuto dei file da trasmettere alle AA.SSLL nella fase esecutiva, rimane competente in merito l’Agenzia regionale per la Sanità (ARSAN) che potrà fornire indicazioni e chiarimenti in ordine alla corretta compilazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire mensilmente agli uffici che saranno comunicati dopo l’aggiudicazione dalle Aziende Sanitarie e a SoReSa, elaborati statistici di consumo e di spesa riguardo al servizio svolto contenenti tutti i dati sopra riportati.

Le Aziende Sanitarie e SoReSa potranno richiedere ulteriori elaborazioni statistiche volte ad indagare aspetti specifici dell’attività di ossigenoterapia domiciliare, senza aggravio di spesa.

Tutti i dati richiesti dovranno essere forniti su supporto cartaceo e/o su supporto informatico con tracciato importabile in strumenti comuni di produttività individuale (Ms Excel, Ms Access).

5.5 – Customer satisfaction

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a svolgere indagini periodiche volte alla misurazione della soddisfazione dell’utenza, mediante appositi moduli forniti dall’Azienda Sanitaria, da distribuire ai pazienti per la compilazione. I moduli dovranno essere riconsegnati dai pazienti in busta chiusa e recapitati all’Azienda Sanitaria contraente nelle modalità concordate con quest’ultima.

Art. 6 - Attivazione del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà acquisire, entro 15 giorni dalla data di adesione della singola Azienda Sanitaria, presso i competenti Servizi distrettuali della Azienda Sanitaria medesima i dati relativi alla consistenza effettiva degli assistiti e i rispettivi piani di terapia e/o di consumo.

I competenti Servizi distrettuali della Azienda Sanitaria aderente dovranno inoltre informare contestualmente i medici curanti degli stessi assistiti delle nuove modalità di erogazione del Servizio di ossigeno terapia liquida domiciliare onde evitare duplicazioni di spesa.

La Ditta aggiudicataria dovrà completare il subentro entro 15 giorni solari dalla data di consegna dell'elenco degli assistiti e dei relativi piani terapeutici e in ogni caso dovrà essere garantita la continuità terapeutica dei pazienti. Qualora in tale periodo fosse necessario arruolare nuovi pazienti non inclusi negli elenchi, la Ditta aggiudicataria è obbligata a prenderli in carico con le modalità indicate nel punto 5.1.

Art. 7 - Verifiche di conformità

Le verifiche relative alla conformità sia dei prodotti che del relativo servizio, così come disciplinato dal presente Capitolato, sono demandate al Responsabile del procedimento o al Direttore dell'esecuzione per la fase di esecuzione contrattuale designati da ogni Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 274 del DPR 207 del 5 ottobre 2010, per la fornitura di propria competenza.

Ogni Azienda Sanitaria potrà avvalersi sia di proprio personale medico, tecnico e/o infermieristico o comunque di organismi tecnici da essa delegati, per effettuare controlli periodici a campione.

Durante il periodo di vigenza del presente contratto, le Aziende sanitarie, previa comunicazione al paziente/care giver, tramite proprio personale di fiducia munito di documento identificativo, si riservano il diritto:

- di effettuare controlli e verifiche sul funzionamento del servizio, sull'installazione e messa in funzione degli apparecchi, sulla loro manutenzione preventiva e correttiva;
- di effettuare controlli specifici sullo stato igienico complessivo dell'ambiente in cui sono realmente collocate le apparecchiature;
- di verificare l'effettivo grado di formazione e di informazione del paziente/care giver riguardo le corrette procedure di utilizzo e dei rischi specifici.

Infine i pazienti/care giver potranno segnalare all'apposito numero telefonico indicato dall'Azienda sanitaria, eventuali problemi e disservizi.

Art. 8 - Fatturazione

Al termine di ogni mensilità la Ditta dovrà emettere fattura da inviare a ciascuna Azienda Sanitaria.

La/e fattura/e avranno come base il costo a metro cubo aggiudicato e/o a confezione e dovranno riferirsi esclusivamente alla quantità prescritta ed all'effettivo consumo.

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile.

La fatturazione cumulativa, dovrà essere accompagnata da un report riepilogativo in formato cartaceo ed informatico (file in formato MS excel – access o comunque su formati di utilizzo comune che non necessitino l'utilizzo di software che comportino oneri per l'Azienda), con i seguenti dati minimi:

Cognome/Nome paziente;

Codice Fiscale paziente;

Indirizzo residenza assistito;

Indirizzo fornitura;

Oggetto fornitura;

Distretto/Zona di appartenenza;

Data attivazione;

Data cessazione;

Data decesso;

Eventuali sospensioni;

Le quantità e le tipologie del consegnato;

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire i dati della fatturazione nel database.

Art. 9 - Ulteriori disposizioni

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze nella terapia stessa.

Per la particolare natura del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà gestire per conto delle ASL dati, la cui natura rientra tra quelli definiti dal D. Lgs.vo 196/2003 (Codice della Privacy) come "dati sensibili". Ai sensi della predetta normativa l'aggiudicatario verrà nominato, dalle rispettive AA.SSLL, quale Responsabile del trattamento e dovrà pertanto adeguarsi a tutte le prescrizioni che le AA.SSLL emaneranno in materia, siano esse di natura organizzativa che tecnica (misure minime di sicurezza).

Art. 10 - Termine del contratto

Al termine del contratto, o comunque su richiesta esplicita della ASL, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare l'archivio degli utenti del servizio, in formato elettronico elaborabile con i più diffusi strumenti di office automation.

Tale archivio dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- Codice fiscale
- Cognome
- Nome
- Indirizzo di consegna
- CAP di consegna
- Città di consegna
- Telefono
- Data ultima consegna

Inoltre alla scadenza del periodo contrattuale della fornitura la Ditta aggiudicataria deve dare completa disponibilità per agevolare il subentro del nuovo fornitore.

Art. 11 - Livelli di servizio – calcolo delle penali

<u>Servizio</u>	<u>Valore soglia</u>	<u>Penale</u>	<u>Soggetto che applica le penali</u>
Consegna a domicilio della fornitura (1° fornitura per i nuovi pazienti)	24 ore solari successive alla richiesta da parte dell'Azienda (rilevabile dal DDT).	€ 500,00 per evento	AA.SS.
Consegna a domicilio della fornitura per pazienti già arruolati (consegna programmata)	Mancata consegna nei tempi previsti (rilevabile dal DDT)	€ 1.000,00 per evento	AA.SS.
Consegna a domicilio della fornitura a seguito di richiesta <u>URGENTE</u> al numero verde	Mancata consegna nei tempi previsti (rilevabile dal DDT)	€ 1.000,00 per evento.	AA.SS.

Mancata comunicazione o aggiornamento banca dati a seguito di sospensione del servizio per ricovero, trasferimento, decesso, etc.	30 gg. dalla data dell'evento	€ 1000,00 per evento	AA.SS.
Indisponibilità del database informativo	2 giorni	€ 200,00 per ogni giorno di indisponibilità fino al 10° giorno. € 400,00 al giorno dal 11° al 30° giorno di indisponibilità	AA.SS.
Mancata/ritardata trasmissione dati per flusso ministeriale entro i tempi concordati con la ASL	Evento	€1.000,00 per evento	AA.SS.
Consegna di materiale di consumo non conforme a quello campionato all'atto di presentazione dell'offerta	Evento	€ 100,00 per evento	AA.SS.
Mancata consegna dei quantitativi minimi dei materiali di consumo previsti nei tempi individuati	Evento	€ 100 per evento	AA.SS.
Consegna archivi	10 giorni dalla richiesta	€ 200 per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno. € 400 al giorno dal 11° di ritardo.	AA.SS.

Il termine di presentazione delle controdeduzioni per le contestazioni da parte dei Responsabili del procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale delle Aziende Sanitarie, è stabilito in 7 giorni.

In ogni caso costituisce inadempimento il mancato rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Accordo.



In caso di inadempimento totale o parziale, che le Aziende Sanitarie con apposita comunicazione a So.Re.Sa. qualificheranno come grave o reiterato, la convenzione potrà essere risolta per giusta causa. Nell'ambito della Convenzione è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10%(dieci per cento) dell'importo complessivo della Convenzione.

Art. 12 - MONITORAGGIO

La Ditta aggiudicataria s'impegna a fornire alla Soresa alcuni dati a fini reportistici con riguardo all'andamento dei consumi e alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc.

Inoltre dovrà essere prevista apposita credenziale di accesso ai sistemi informativi per Soresa, tale credenziale dovrà consentire l'accesso ai soli dati amministrativi e non a quelli di tipo sanitario (dati sensibili).

I flussi dovranno essere inviati a Soresa con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

Il flusso concernente le consegne deve contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale)
- CF Assistito
- Quantitativo consegnato
- Data consegna

Il file conterrà un numero di record pari alle consegne effettuate nel mese.

Ogni file mensile dovrà essere nominato con la seguente regola anno_mese_lotto (esempio file del mese di luglio 2013 relativo al lotto L4 assume come nome file 2013_07_L4)

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura domiciliare di ossigeno liquido agli aventi diritto delle AA.SS.LL. della Regione Campania
 Allegato A/8 - Scheda Offerta economica

Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI) :	Linde Medica S.r.l.	Data Offerta	25/08/2014
--	---------------------	--------------	------------

CIG	LOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA' ANNUALE	QUANTITA' TRIENNALE	BASE ASTA	VALORE BASE ASTA LOTTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	VALORE OFFERTO LOTTO
5817962E1C	1	Asl Napoli 1 centro	mc	1.290.239	3.870.717	€ 2,50	€ 9.676.792,50		€ 0,00
5818215EE4	2	Asl Napoli 2 nord	mc	904.389	2.713.167	€ 2,50	€ 6.782.917,50		€ 0,00
58182224AE	3	Asl Napoli 3 sud	mc	854.728	2.564.184	€ 2,50	€ 6.410.460,00		€ 0,00
5818230B46	4	Asl Avellino	mc	697.002	2.091.006	€ 2,50	€ 5.227.515,00		€ 0,00
581824252F	5	Asl Benevento	mc	357.094	1.071.282	€ 2,50	€ 2.678.205,00	€ 1,780	€ 1.906.881,96
5818249AF4	6	Asl Caserta	mc	947.368	2.842.104	€ 2,50	€ 7.105.260,00		€ 0,00
5818258264	7	Asl Salerno	mc	1.373.482	4.120.446	€ 2,50	€ 10.301.115,00		€ 0,00

Linde Medica S.r.l.
 Amministratore Delegato
 Andrea Vittorio Farni
Andrea Vittorio Farni

Linde
 LINDE MEDICALE S.r.l.
 Via Guido Rossa, 3 20010 Arluno (MI)
 P.IVA 01550070617 C.F. 04411460639
 ufficiogare@it.linde-gas.com
 Tel: 02 90373559 - Fax: 02 90373500

